

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL'ALBO

CAPO I – DELLA COMPETENZA

Art. 1

Il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti nell'Albo è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 5, capoverso 3, della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395.

Art. 2

La competenza del Consiglio riguarda anche le prestazioni svolte dal proprio iscritto fuori dalla circoscrizione territoriale dell'Ordine.

Per prestazioni svolte nella provincia di Mantova da professionisti iscritti ad altro Ordine, il Consiglio potrà rilasciare pareri di liquidazione di onorari e spese dietro specifico nulla-osta dei Consigli dei rispettivi Ordini di appartenenza.

CAPO II – DELLA RICHIESTA DI PARERI

Art. 3

Il parere sulla liquidazione delle parcelle professionali può essere chiesto sia dal professionista che ha svolto le prestazioni, sia dal committente.

Le domande devono essere rubricate in ordine cronologico di presentazione.

Art. 4

Il professionista che chiede il parere sulla liquidazione della parcella deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda redatta su apposito modulo, i seguenti documenti:

- a) una copia della lettera di incarico o di altro documento equipollente, quando vi siano;
- b) la parcella in duplice copia;
- c) una breve relazione sulla natura ed estensione dell'incarico corredata da tutte le notizie atte ad identificare e valutare nel miglior modo le prestazioni professionali;
- d) tutti gli elaborati e quanto altro possa essere utile o necessario a dimostrare la prestazione;
- e) limitatamente ai casi di cui al precedente Art. 2, secondo paragrafo, la dichiarazione di nulla-osta del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista;
- f) una dichiarazione da cui risulti l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per gli ingegneri dipendenti dello Stato, da Enti Pubblici, da Aziende private e pubbliche per il caso in cui l'esercizio della libera professione sia limitato da disposizioni di legge, di regolamenti o da contratti di lavoro.

Art. 5

Il committente, che richieda il parere sulla liquidazione di una parcella professionale, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza del professionista, i seguenti documenti:

- a) una copia della lettera di incarico, quando vi sia;
- b) la parcella in originale ed in copia;
- c) una breve relazione sui rapporti intercorsi con il professionista, con eventuali motivate osservazioni e contestazioni.

CAPO III – DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 6

Il Consiglio dell'Ordine, in relazione all'art. 42 del R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537, provvederà al rilascio di pareri sulla liquidazione delle parcelle avvalendosi di una apposita Commissione consultiva.

Art. 7

La Commissione, di cui al precedente Art. 6, sarà nominata dal Consiglio e sarà costituita da non meno di cinque membri scelti tra i componenti dello stesso Consiglio, in numero non minore di tre, e tra gli iscritti all'Albo di riconosciuta competenza specifica.

Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio tra i membri componenti il Consiglio stesso. Il Segretario è nominato dai componenti la Commissione.

Art. 8

La Commissione resta in funzione per la durata del Consiglio dell'Ordine.

I componenti la Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, saranno ritenuti dimissionari e, su richiesta del Presidente della Commissione, sostituiti su decisione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 9

E' di competenza del Presidente della Commissione consultiva di convocare la Commissione stessa ponendo all'ordine del giorno l'esame delle parcelle da istruire.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Nel caso di assenza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal componente più anziano.

Art. 10

In via eccezionale e per importi non maggiori di Euro 100,00 la Commissione consultiva, esaurita la procedura di cui al seguente Capo IV, ha facoltà di esprimere direttamente il parere sulle parcelle, per le quali si ravvisi una particolare urgenza, purchè si ottenga l'unanimità dei voti.

Per la validità dei pareri d'urgenza, rilasciati in base al presente articolo, è necessaria la firma di ratifica del Presidente del Consiglio dell'Ordine e della controfirma del Segretario dello stesso Consiglio.

CAPO IV – DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Art. 11

L'esame delle parcelle da parte della Commissione consultiva verrà iniziato secondo l'ordine cronologico di presentazione entro un mese dalla data della domanda e condotto a termine nel più breve tempo possibile.

Le parcelle, comunque siano redatte, verranno esaminate in base alla tariffa professionale, alle norme interpretative e secondo le disposizioni di legge, salvo particolari accordi fra le parti, sempre che il compenso pattuito non sia inferiore a quanto previsto dalla tariffa.

Art. 12

Le parti interessate alla liquidazione delle parcelle possono chiedere di essere sentite personalmente senza formalità di procedura e senza patrocinio legale.

Art. 13

Avvenuta la regolare presentazione della domanda di liquidazione il Presidente della Commissione consultiva designa il relatore tra i componenti la stessa Commissione.

Il relatore provvede all'istruttoria della parcella prendendo eventualmente contatto sia con il professionista sia con il committente e richiedendo, se del caso, memorie o documenti integrativi. Il relatore riassumerà poi su apposito modulo le risultanze dell'istruttoria e le proprie deduzioni. La Commissione, infine, esaminate le conclusioni del relatore e sentite le parti, provvede alla formulazione del proprio parere da sottoporre al Consiglio dell'Ordine.

Art. 14

I lavori della Commissione consultiva debbono risultare da verbali da redigersi dal Segretario e da firmarsi da chi ha presieduto le sedute e dal Segretario stesso.

Art. 15

Al termine dell'istruttoria di ogni parcella il Segretario della Commissione consultiva trasmette al Consiglio dell'Ordine le

nclusioni cui è pervenuta la Commissione stessa.

Il Consiglio dell'Ordine esprimerà il parere sulla liquidazione delle parcelle così istruite con deliberazioni motivate comprendenti:

- a) il testo della parcella;
- b) la motivazione del parere e le eventuali osservazioni.

CAPO V – DELLA TASSA DI LIQUIDAZIONE

Art. 16

La tassa da corrispondere all'Ordine per ottenere il parere sulla liquidazione di parcelle professionali è fissata nella seguente misura:

- fino a Euro 1.500,00	Euro	15,00
- da Euro 1.500,00 a Euro 5.000,00	Euro	30,00
- da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00	Euro	41,00
- da Euro 25.000,00 a Euro 50.000,00	Euro	77,00
- da Euro 50.000,00 e oltre	Euro	103,00